



rità tutorie, oneri che appaiono tanto meno soppor-
tabili quanto minore è il tasso di interesse applica-
to ai mutui o l'ammontare dei mutui stessi;

ritenuta, quindi, l'opportunità di elimi-
nare, ove sia possibile, d'accordo con gli enti inte-
ressati, quei mutui che si presume diano anco-
ra luogo ad un notevole lavoro amministra-
tivo, rinunciando alle penalità eventualmente
previste in contratto con l'anticipata estinco-
ne o, nel caso in cui manchi l'apposita clau-
sola contrattuale, non richiedendo, come fi-
nora praticato, la corresponsione di penalità;

ha espresso l'avviso che sia opportuno pro-
vocare l'anticipata estinzione dei mutui per i
quali si verificano, di frequente, irregolarità
nell'adempimento dei vari obblighi che inco-
rso per contratto agli enti mutuatari, rinuncia-
do alle penalità previste contrattualmente o
normalmente richieste per detta anticipata
estinzione:

1°) - quando il mutuo, qualunque sia il
suo ammontare, sia stato stipulato ad un
tasso inferiore al 7%;

2°) quando l'ammontare del residuo mu-
tuo non superi i 5 milioni, qualunque sia il